



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Firenze, Sezione Prima Civile, così composta:

Dott.ssa Isabella Mariani Presidente Istruttore

Dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere

Dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al n. **R.G. 1270/2023** promossa da:

ING. Parte_1, con il patrocinio dell'Avv. Maria Capasso

APPELLANTE PRINCIPALE

contro

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Nicola
D'Amore

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

Controparte_2 e Controparte_3 con il patrocinio
dell'Avv. Aniello De Ruberto

APPELLATE

sulle seguenti conclusioni:

per l'appellante principale **Ing.** Parte_1 (come da "Note conclusive"
depositate in data 04.03.2025):

«1) *In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità per tardività delle eccezioni sollevate dalle società assicuratrici nella comparsa di costituzione e risposta, ex artt. 345, 166 e 167 c.p.c.*

2) *In via pregiudiziale, dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Arezzo n.1341 del 21.12.2022, per violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.*

3) In via sempre preliminare, disporre la rimessione al Giudice di primo grado e, in via subordinata, l'applicazione dell'art.182 c.p.c.

4) Nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, preliminari e di merito, che si intendono qui riportate e trascritte e, conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato.

5) Riformare la sentenza impugnata, perché illogica, eccessiva e sproporzionata, per la parte in cui ha dichiarato la non debenza del compenso all'ing. Pt_1, membro di un collegio peritale, trattandosi inoltre di una obbligazione di mezzi e non di risultato.

6) Riformare la sentenza, eccessiva e sproporzionata, per la parte in cui ha condannato l'ing. Pt_1 al pagamento delle spese e compensi del giudizio, sebbene dichiarato contumace, così traducendosi in una indebita e abnorme sanzione.

7) Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre accessori come per legge, con attribuzione all'Avvocata Capasso»;

per l'appellata/appellante incidentale Controparte_1
(come da "Note di precisazione delle conclusioni ex art. 352 c.p.c." depositate in data 07.03.2025):

«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di FIRENZE, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere l'appello incidentale proposto e pertanto, ad integrale riforma e modifica della sentenza n. 1341/2022 resa dal Tribunale di Arezzo in data 21.12.2022:

1) preliminarmente rigettare l'eccezione proposta da Controparte_2 ed CP_4 di inammissibilità dell'appello incidentale tardivo proposto da Controparte_1 per sua palese infondatezza, di converso dichiarando comunque l'inammissibilità delle eccezioni proposte dalle appellate per tardività;

2) rigettare per tutti i motivi esposti la impugnativa di perizia contrattuale nonché le opposizioni ai decreti ingiuntivi n. 716/2019 e 824/2019 proposte dalle società [...]

CP_2 ed ora CP_5 nei giudizi riuniti N.R.G. 2662/2019, 2695/2019 e 2702/2019;

3) per l'effetto confermare i decreti ingiuntivi opposti 716/2019 (N.R.G. 1588/2019) ed 824/2019 (N.R.G. 2110/2019);

4) ad ogni modo, accertare e dichiarare la validità e l'operatività della garanzia assicurativa prevista dalla polizza " Parte_2 n. 048/53/00516758 e sue appendici per il furto perpetrato da ignoti nel febbraio 2015, e conseguentemente accertare e dichiarare l'esistenza del diritto all'indennizzo così come convenzionalmente determinato e liquidato nella perizia contrattuale sottoscritta il 25.06.2018 oltre

interessi legali ex art. 1284 c.c. commi 1 a tale data e comma 4 dalla proposizione della domanda giudiziale (ricorso monitorio);

*5) condannare le società **Controparte_2** ed **CP_5** alla corresponsione delle spese ed onorari del giudizio di primo grado relativamente ai tre giudizi riuniti, ai sensi D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022;*

*6) condannare altresì le società **Controparte_2** ed **CP_5** alla refusione delle spese ed onorari del giudizio di appello, ai sensi D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022, con attribuzione al procuratore anticipatario avv. Nicola d'Amore»; per le appellate **Controparte_2** e **Controparte_3** (come da "Note scritte ex art. 352 n. 1 c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni" depositate in data 07.03.2025):*

«Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita:

*1) Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello principale proposto dall'ing. **Parte_1**, e comunque rigettare lo stesso per tutti i motivi esposti;*

*2) Dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'appello incidentale tardivo proposto dalla **Controparte_1** e comunque rigettare lo stesso per tutti i motivi esposti;*

3) Confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.

*4) Nella denegata ipotesi di modifica della decisione impugnata dalle controparti, in ogni caso accogliere tutte le conclusioni formulate da **Controparte_2** e da [...]*

***Controparte_3** nel giudizio di primo grado, da intendersi qui integralmente ritrascritte, anche in ordine alle opposizioni a D.I. relativamente ai relativi giudizi riuniti.*

5) In ogni caso, in via gradata e salvo gravame, dare atto dell'incapienza allo stato del sottomassimale di € 500.000,00 disponibile per il furto di cui è causa, fino alla definizione dell'indennizzo eventualmente spettante per il furto denunciato dalla Ditta assicurata il 26.8.2014, come da documentazione in atti, con la precisazione che l'eventuale capienza sussisterà ex art. 18 CGA soltanto per la residua differenza tra il predetto limite operante per furto di cui è causa e l'importo liquidato per il primo furto.

6) Condannare i convenuti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado, sulla base dei parametri vigenti, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

7) In caso di ammissione dei mezzi di prova avversi, ammettersi l'interrogatorio formale e la prova per testi articolati dalle Compagnie nelle memorie ex art. 183 sesto comma nn. 2 e 3 c.p.c., rinnovandosi altresì l'istanza di nomina di un CTU informatico esperto nel funzionamento e nel linguaggio della Scheda EPROM acquisita agli atti ed esperto

altresì di impianti antifurto, per accertare, attraverso l'ispezione della predetta scheda, l'eventuale presenza di manomissioni dell'hardware e l'effettiva attivazione del sistema di allarme al momento del sinistro, indicando ed esaminando altresì la presenza di eventuali allarmi partiti dall'impianto anti intrusione (es.: spegnimenti, assenze di segnale, alterazioni del segnale, ecc.) nel giorno del sinistro e/o nei giorni immediatamente precedenti e/o successivi.

Con ogni salvezza».

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1341/2022 (pubblicata in data 21.12.2022), emessa a definizione delle cause riunite n. R.G. 2662/2019, n. R.G. 2695/2019 e n. R.G. 2702/2019, il Tribunale di Arezzo così provvedeva:

«Annulla la perizia contrattuale sottoscritta il 25.6.18;

- per l'effetto, Revoca i Decreti Ingiuntivi n. 716/19 e n. 824/19, emessi dal Tribunale di Arezzo in favore della Controparte_1 in persona dell'Amministratore Giudiziario pro-tempore;

- dichiara che Parte_1 non ha diritto a compenso da Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

- rigetta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e da Controparte_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1 ;

- condanna Controparte_1 in persona dell'Amministratore Giudiziario pro tempore, Parte_1 – per il quale solo sono compensate in misura di ¼ - in solido, alle spese di giudizio, liquidate in € 17.252,00 oltre accessori, come da motivazione».

Il Tribunale di Arezzo premetteva quanto segue:

- Controparte_2 e Controparte_3 avevano adito il Tribunale di Arezzo esponendo quando segue: il 13.04.2008, mediante polizza " Parte_2 n. 048/53/00516758, Controparte_6 (poi incorporata in Controparte_2 , Con , Controparte_8 Parte_3 (divenuta poi Controparte_3 [...] avevano coassicurato la Controparte_9 – divenuta poi [...] Controparte_10 – per i danni derivanti da furto presso l' esercizio commerciale sito in Napoli; il 02/05/15 l'assicurata aveva comunicato che l'8/02/2015, ignoti avevano prelevato oro e preziosi dal negozio, come da denuncia del 15/02/2015 al commissariato di P.S. Vicaria – Mercato di Napoli, cui era seguito procedimento penale

dapprima archiviato e successivamente riattivato a seguito di sequestro penale della gioielleria operato dalla CP_11 di Napoli e di querela presentata da Controparte_2

[...] l'assicurata aveva avviato procedura di perizia contrattuale, nominato un perito di parte ed ottenuto dal Tribunale di Napoli nomina di quello di parte assicuratrice, il quale aveva nominato con il primo il terzo perito, l'Ing. Parte_1 ; nel processo verbale conclusivo il Collegio aveva determinato il danno complessivo liquidabile al netto dello scoperto in € 328.347,00, senza previa dimostrazione dell'attivazione dell'impianto di allarme;

- le compagnie assicuratrici avevano chiesto, dunque, di annullare/dichiarare nulla/risolta la perizia per i motivi seguenti: il collegio peritale aveva disatteso il fondamentale incarico di indagare le modalità del sinistro liquidando l'argomento con la mera descrizione di quanto si evincerebbe dalle riprese delle telecamere esterne; il Collegio peritale non aveva svolto alcuna indagine finalizzata a verificare la sussistenza delle condizioni di operatività della polizza; il Collegio peritale aveva illegittimamente disatteso l'incarico di verificare se l'assicurata avesse o meno adempiuto agli obblighi di cui all'art. 12 della Condizioni di assicurazione; l'assicurata avrebbe dovuto fornire alla Compagnia una distinta particolareggiata delle cose rubate, con l'indicazione del rispettivo valore, mentre nel caso di specie è stato fornito un prospetto ("*elenco della merce trafugata*") che non contiene affatto la descrizione delle merci che sarebbero stato rubate; il prospetto denominato "*elenco della merce trafugata*" fornito dalla gioielleria espone tra gli articoli rubati beni non corrispondenti alla effettiva giacenza, come risultante dai documenti prodotti; la ditta assicurata non si era adoperata immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate; il Collegio peritale aveva ommesso qualsiasi attività di controllo dei dati delle giacenze e dei documenti forniti dall'assicurata; il danno era stato stimato in palese difformità dalle previsioni del contratto assicurativo, incorrendo in grossolani errori ecc. Le compagnie assicuratrici avevano altresì allegato l'operatività del limite sottomassimale di € 500.000,00, al lordo dello scoperto del 10%, nonché la riduzione della somma assicurata, stante (e fino alla definizione del)l'indennizzo liquidabile per il primo furto;

- con separato atto di citazione Controparte_2 e Controparte_3 avevano proposto opposizione, per i medesimi motivi sopra illustrati, avverso i decreti ingiuntivi n. 716/2019 e n. 824/2019, con cui il Tribunale di Arezzo aveva loro ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_10 , rispettivamente di € 246.260,25 e di € 82.086,75 a titolo di indennizzo assicurativo. Le opposizioni originavano i giudizi rubricati ai nn. 2695/2019 e 2702/2019 R.G.;

- nel costituirsi negli anzidetti giudizi, parte convenuta *Controparte_10* : aveva eccepito la decadenza delle Compagnie assicuratrici dalla facoltà di sollevare contestazioni e/o proporre opposizioni avverso la perizia contrattuale, per decorso del termine previsto dalle C.G.A.; aveva allegato l'avvenuta quantificazione e liquidazione del danno all'unanimità dei periti, senza contestazioni; aveva negato qualsiasi vizio e/o errore e/o inadempimento del mandato contrattuale, alla luce della libertà di individuazione dei criteri operativi e del divieto di ingerenza e predeterminazione metodologica delle parti; aveva allegato l'irrilevanza di censure attinenti a vizi di giudizio e di ogni riferimento al sinistro del 25/08/2014 nonché, in punto di fatto, della chiusura a chiave delle vetrine, stante la copertura per merci e valori posti al di fuori dei mezzi di custodia; aveva contestato l'argomentazione circa la riduzione delle somme assicurate per effetto del precedente sinistro, per cui non era stato neppure determinato un indennizzo liquidabile.
- il convenuto *Parte_1* , nel costituirsi in giudizio a mezzo dell'Avv. Maria Capasso, aveva eccepito: il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale ex art. 14 C.G.A.; l'incompetenza per territorio del Tribunale di Arezzo, essendo competente il Tribunale di Napoli, quale giudice del luogo in cui ha sede la società convenuta *Controparte_1* l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione; il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto assolutamente estraneo, sotto il profilo sostanziale, quale terzo perito, rispetto al responso arbitrale, riguardante esclusivamente le parti della convenzione di arbitrato; l'inammissibilità della domanda per insussistenza dei presupposti di diritto di cui all'art. 15 C.G.A. nonché per violazione dei principi in materia di annullamento dei contratti. Nel merito, aveva ribadito l'esatta determinazione dei limiti del mandato conferito ai periti e aveva contestato le domande di restituzione del compenso percepito dal terzo perito e di risarcimento dei danni;
- i giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo n. 2695/2019 e n. 2702/2019 R.G. erano stati riuniti al giudizio n. 2662/2019 R.G.;
- con ordinanza del 22.07.2021, il giudice istruttore aveva ordinato ad [...] *Controparte_1* ai sensi dell'art. 210 c.p.c., il deposito della scheda EPROM della centralina dell'impianto di allarme antintrusione presente nell'esercizio commerciale oggetto del furto di cui è causa, nonché il deposito della documentazione attestante le caratteristiche del sistema di allarme. Tale ordine non era stato ottemperato. Il giudice di prime cure non aveva ammesso la prova testimoniale e l'interrogatorio formale richiesti dalle parti.

Il Tribunale di Arezzo motivava la propria decisione come di seguito:

- la procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta di Pt_1 [...] non risulta valida. A seguire rispetto alla sottoscrizione – parzialmente illeggibile - apposta subito dopo la dicitura dattiloscritta “ Parte_1 ”, compare l’attestazione “*ta/ è*” (seguita dalla firma “Avv. Maria Capasso”), la quale tuttavia non può essere ritenuta sufficiente ad attestare l’autografia della sottoscrizione precedente, così come è richiesto dall’ art. 83, comma 3, c.p.c., per la validità della procura al difensore. L’esame della regolarità della rappresentanza processuale costituisce un obbligo irrinunciabile del Giudice, preliminare ad ogni altro esame in rito e nel merito di ogni azione proposta. La relativa questione è rilevabile *ex officio* e non necessita di eccezione di parte – nella specie assente. L’attività processuale posta in essere dall’Avv. Capasso, quale difensore privo di una valida procura, è inesistente, non potendo essa spiegare effetti nella sfera giuridica della parte. Da ciò deriva l’impossibilità per il Giudice di prendere in considerazione le argomentazioni difensive dell’Ing. Pt_1 , nonché le eccezioni (incompetenza territoriale, carenza di giurisdizione, legittimazione passiva, decadenza) dal medesimo sollevate, nonché la documentazione prodotta a sostegno dal convenuto, il quale, in definitiva, deve essere dichiarato contumace;
- l’eccezione di decadenza dalla facoltà di proporre contestazioni e/o opposizioni alle risultanze peritali, stante il decorso del termine di 30 giorni dal verbale di liquidazione, è eccezione di merito in senso stretto (dunque non rilevabile d’ufficio). Parte convenuta, tuttavia, non ha depositato la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente, ossia almeno venti giorni prima dell’udienza. Da una corretta interpretazione dell’art. 18 della Condizioni Generali di Assicurazione discende che il furto avvenuto nell’agosto del 2014 non può incidere in alcun modo sull’entità del massimale disponibile per il sinistro per cui è causa (non è quindi applicabile alla fattispecie in esame il limite di “*riduzione delle somme assicurata a seguito di sinistro*” derivante dalla denuncia di furto del 26.08.2014). La censura riguardante il presunto inadempimento dell’incarico di indagare sulle modalità del sinistro deve essere rigettata in quanto eccessivamente indeterminata (non vengono specificati i percorsi omessi di indagine, i punti di interesse ulteriori rispetto al filmato dell’evento che avrebbero dovuto essere approfonditi);
- parte convenuta Controparte_1 non ha ottemperato all’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (non sono state depositate la scheda EPROM della centralina dell’impianto di allarme antintrusione presente nell’esercizio commerciale né la documentazione attestante le caratteristiche del sistema di allarme). Non è dato conoscere al Giudice se, al momento del sinistro, l’impianto fosse stato davvero attivato dagli esercenti.

L'inserimento dell'impianto di allarme antifurto costituisce una condizione di operatività della garanzia (la dichiarazione resa dal perito dell'assicurata durante il sopralluogo, la quale rimanda alla nota di servizio resa dall'istituto di vigilanza Union Security, soggetto retribuito dall'assicurata stessa, non può essere ritenuta attendibile).

Si può invece presumere che le chiavi delle vetrine non fossero state correttamente rimosse ed asportate dagli esercenti (i ladri, infatti, hanno rotto una sola vetrina e non hanno incontrato ostacoli nell'apertura delle altre);

- l'elenco della merce trafugata fornito da *Controparte_1* non può essere ritenuto, per la sua eccessiva genericità, una "*distinta particolareggiata delle cose rubate, con l'indicazione del rispettivo valore*" ex clausola 12 lett. b) delle Condizioni Generali di Assicurazione. Non risulta effettuato dai periti alcun raffronto tra l'elenco della merce trafugata e l'inventario delle merci in magazzino dopo il furto dell'Agosto 2014, per cui non vi è alcuna certezza circa la corrispondenza tra quanto dichiarato in sede di denuncia e quanto effettivamente sottratto. L'eccessiva genericità nell'indicazione delle cose rubate costituisce un ostacolo insuperabile all'individuazione stessa delle cose e, di conseguenza, alla loro ricerca ad opera delle autorità inquirenti. Ne deriva la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (non sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate, di dimostrare la quantità, qualità e valore delle cose preesistenti al momento del sinistro, oltreché della realtà ed entità del danno, di verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate);

- premesso che è impossibile accertare e dichiarare l'insussistenza in astratto di un diritto della convenuta a conseguire, dalle compagnie assicuratrici, un indennizzo per il furto subito, la perizia redatta il 25/06/2018 è affetta da errori tali da renderla annullabile. I decreti ingiuntivi n. 716/2019 e 824/2019 del Tribunale di Arezzo devono essere revocati in quanto emessi sulla base della liquidazione contenuta nella stessa perizia;

- non è dovuto dalle imprese di assicurazione attrici il compenso in favore del terzo perito Ing. *Pt_1* (l'attività compiuta dallo stesso è risultata viziata);

- *Pt_1* non può essere condannato a restituire gli importi percepiti a titolo di compenso. Le società attrici non hanno fornito la prova del pagamento dei suddetti importi;

- la domanda risarcitoria proposta nei confronti di *Pt_1* deve essere rigettata in quanto rimasta del tutto sfornita di prova all'esito del giudizio;

- le spese di lite seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico delle parti convenute, in solido fra loro. Tuttavia, per effetto del rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti del convenuto contumace *Parte_1*, le stesse devono essere compensate, verso lo stesso e solo convenuto contumace, in misura di ¼.

Proponeva appello avverso la decisione del Tribunale di Arezzo l'Ing. *Parte_1* per i seguenti motivi:

1) Error in procedendo e iudicando per violazione degli artt. 83, 125, 156, 157, 159, 182, 112 c.p.c. e art. 1367 c.c. – violazione di legge – violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del principio di conservazione – pronuncia extra petita – nullità della sentenza

Dalla procura speciale allegata in atti emerge con chiarezza come la firma di *Pt_1* [...] sia perfettamente leggibile. La stessa è stata autenticata in maniera rituale dal difensore Avv. Capasso, la quale ha sottoscritto, tra l'altro, la comparsa di costituzione e risposta. Ai fini dell'autenticazione c.d. minore è sufficiente che la firma del difensore si trovi subito dopo la sottoscrizione del conferente, con o senza apposite diciture (come "per autentica" o "vera"), ovvero che la firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce (come affermato da Cass. civ., Sez. Un., n. 25032/2005). La certificazione dell'autografia della sottoscrizione del conferente è assicurata dall'unica firma con la quale il difensore, avvalendosi della procura, dà paternità all'atto processuale. La decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità dell'atto.

2) Error in procedendo e iudicando per violazione degli artt. 83, 125, 156, 157, 166, 182, 112 c.p.c.- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – decisione ultra ed extra petita - motivazione contraddittoria-violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa

Nella sentenza oggetto di impugnazione si legge che le argomentazioni e le eccezioni sollevate da *Pt_1* non sono state esaminate per inesistenza dell'attività difensiva/processuale posta in essere dal difensore in conseguenza della invalidità della procura. In realtà, il giudice di prime cure ha dato atto, in prima udienza, della presenza dell'Avv. Capasso, ritenendo addirittura fondata la sua eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione; inoltre, le eccezioni preliminari sollevate da *Pt_1* sono state respinte con ordinanza del 22.07.2021 e i

capitoli di prova orale dallo stesso articolati sono stati ritenuti inammissibili. La sentenza è dunque affetta da erroneità e nullità per violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa.

3) Error in procedendo e in iudicando per violazione degli artt. 83, 125, 156, 157, 166, 182 e 112 c.p.c. – violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 182 c.p.c.

Il giudice di prime cure, in ossequio alla attuale formulazione dell’art. 182, comma 2, c.p.c., avrebbe dovuto assegnare un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione. L’osservanza del termine sana i vizi. Nel caso di specie non ricorre una ipotesi di inesistenza o mancanza in atti della procura alle liti (caso nel quale la sanatoria non sarebbe possibile).

4) Error in procedendo e iudicando per violazione e mancata applicazione dell’art.101, comma ii, c.p.c.- violazione del principio del contraddittorio e del diritto alla difesa- pronuncia abnorme in assenza di eccezioni delle controparti-nullità della pronuncia- violazione degli artt. 3-24-111 della costituzione

Il giudice di prime ha rilevato d’ufficio, soltanto in fase decisionale, senza che le parti avessero sollevato alcuna eccezione, la questione della validità della procura alle liti e della regolarità della rappresentanza processuale, omettendo tuttavia di sottoporla al contraddittorio delle parti e violando così il diritto di difesa.

5) Error in procedendo e in iudicando per violazione dell’art. 112 c.p.c. - pronuncia ultra petita per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato- eccessiva e sproporzionata condanna alle spese in danno del contumace sanzione abnorme

Il giudice di prime cure ha errato nel negare il diritto di Parte_1 al compenso per l’attività svolta. L’Ing. Pt_1 ha espletato la sua attività all’interno del collegio arbitrale con la diligenza del buon padre di famiglia. Il Collegio peritale ha ricostruito con assoluta precisione lo svolgimento dei fatti, quantificando l’indennizzo dovuto secondo le condizioni contrattuali. Il verbale è stato redatto e sottoscritto all’unanimità, senza riserve e/o contestazioni, neppure da parte del perito nominato dalla società assicuratrice. Il diritto dell’arbitro a percepire il compenso sorge per il sol fatto di aver espletato l’incarico, a prescindere dalla validità ed efficacia del lodo.

Si costituiva in giudizio *Controparte_1* rilevando anzitutto come l'impugnazione principale proposta da *Parte_1* fosse «finalizzata ad escludere la sussistenza sia di errori su circostanze decisive ai fini dell'espletamento della perizia che di inadempimento agli obblighi del mandato che hanno determinato l'annullamento della perizia contrattuale e conseguente revoca dei decreti ingiuntivi di pagamento dell'indennizzo fondati su detto elaborato conclusivo», mettendo così «in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza di primo grado». *Controparte_1*

[... *CP_1* proponeva pertanto appello incidentale volto ad ottenere la riforma della sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Arezzo laddove:

- ha annullato la perizia contrattuale sottoscritta il 25.06.2018;
- ha revocato di decreti ingiuntivi n. 716/2019 e 824/2019 emessi in favore della *Controparte_1*
- ha condannato *Controparte_1* in solido con *Parte_1* [...] , al pagamento delle spese di giudizio

per i seguenti motivi:

- il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere tardivamente sollevata e, dunque, nel rigettare, l'eccezione di decadenza degli assicuratori dalla facoltà di proporre contestazioni/opposizioni alle risultanze peritali stante il decorso del termine di 30 giorni dall'atto di liquidazione del danno. Infatti, sin dai ricorsi per ingiunzione, introduttivi dei procedimenti monitori, *Controparte_1* ha invocato l'applicazione della clausola contrattuale con la quale è stata convenzionalmente pattuita la decadenza stessa;
- il giudice di prime cure ha completamente travisato tutte le emergenze processuali e documentali. Non è vero che *Controparte_1* non ha ottemperato all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 30.11.2021, la società ha depositato telematicamente i documenti richiesti e messo a disposizione la scheda EPROM, pur ribadendone l'irrilevanza ai fini della decisione;
- i periti hanno agito nel pieno rispetto delle pattuizioni contrattuali, adottando criteri e metodologie a loro insindacabile giudizio più idonei ed adeguati al raggiungimento dello scopo. I periti contrattuali sono liberi di individuare le operazioni ritenute necessarie. La polizza non riporta alcuna specifica clausola che imponga la chiusura delle vetrine tra le ore 21:00 e le ore 08:00;
- *Controparte_1* ha assolto ogni onere probatorio in ordine all'accadimento del sinistro nonché in ordine alla avvenuta attivazione dell'impianto di allarme e alla adeguata custodia delle merci nel totale rispetto delle pattuizioni contrattuali. I periti

contrattuali, nel caso di specie, non sono incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto (non hanno ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono). Il Tribunale ha errato nel ritenere che la prova della chiusura delle vetrine costituisse condizione al cui verificarsi era subordinata l'operatività della garanzia, posto che tale condizione non era stata affatto pattuita;

- nel caso di specie non è ravvisabile un errore essenziale e riconoscibile tale da legittimare l'annullamento della perizia contrattuale;

- *Controparte_1* ha fornito la distinta delle cose rubate, con descrizione, per ogni singolo pezzo, come da fattura di acquisto, con indicazione del prezzo pagato, del numero e della data di emissione della fattura e del fornitore. Determinare se la distinta sia o non sia "particolareggiata" spetta solo ed esclusivamente al Collegio dei periti e la relativa valutazione è impugnabile solo se affetta da errore essenziale e riconoscibile.

È irrilevante il riferimento del Giudice all'asserito mancato raffronto, da parte del Collegio dei periti, tra la merce indicata nella distinta dettagliata fornita dall'assicurata e quella presente nel magazzino. L'obbligo di fornire una distinta particolareggiata delle cose rubate esiste solo ed esclusivamente nei confronti della compagnia di assicurazione e non nei confronti dell'Autorità giudiziaria o di polizia, alla quale deve soltanto essere fatta denuncia dell'evento;

- la riforma della sentenza di primo grado non può che comportare una nuova regolamentazione delle spese processuali, cui la Corte di Appello è tenuta a provvedere anche d'ufficio, alla stregua dell'esito complessivo della lite.

Si costituivano in giudizio *Controparte_2* e *Controparte_3* anzitutto evidenziando l'inammissibilità dell'appello principale proposto da *Pt_1* [...] per le seguenti ragioni:

- l'appellante principale parrebbe aver riproposto sia le questioni/eccezioni preliminari (difetto di giurisdizione, incompetenza territoriale, improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione e difetto di legittimazione passiva) che le conclusioni nel merito da lui rassegnate in primo grado. Egli, tuttavia, non ha spiegato perché il rigetto delle eccezioni preliminari da parte del Tribunale sarebbe illegittimo e sbagliato e neppure ha evidenziato le ragioni per cui le domande attoree dovrebbero essere dichiarate inammissibili e/o infondate, per insussistenza dei presupposti ex art. 15 C.G.A. nonché in virtù delle regole generali dettate dal Codice civile in tema di annullamento e di risoluzione, che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici, come da lui chiesto in primo grado. Né l'appellante principale ha contestato

specificamente il capo della decisione di primo grado concernente il fatto che la perizia contrattuale è risultata viziata sotto profili sostanziali – con conseguente inesistenza del diritto a ricevere il compenso per l’attività svolta – né la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale e posta a base della predetta affermazione. Né consegue che l’appello principale, sia in ordine alle questioni preliminari che sui capi attinenti al merito della controversia, è privo dei requisiti di cui all’art. 342 c.p.c. (nella sua formulazione successiva all’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia) e deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per inconferenza dei motivi esposti. Non vi è alcun nesso tra i motivi illustrati dall’Ing. *Pt_1*, tutti incentrati sulla questione dell’autentica della firma da egli apposta sulla procura rilasciata al proprio difensore e, dunque, sulla validità o meno del mandato *ad litem*, e i capi della sentenza riguardanti i vizi della perizia contrattuale, su cui si fonda la declaratoria di insussistenza del suo diritto al compenso;

- l’appellante principale, inoltre, ha omesso di dimostrare che, qualora la procura alle liti non fosse stata ritenuta viziata da nullità, la decisione adottata sarebbe stata diversa. Ad ogni modo, quandanche le contestazioni in punto di autentica della firma nella procura potessero essere condivise, ugualmente la decisione di primo grado non potrebbe essere annullata e/o modificata, perché – pur essendo stata dichiarata in sentenza la contumacia di *Parte_1* - in corso di causa il Tribunale ha comunque considerato le eccezioni sollevate dalla difesa dell’odierno appellante principale, respingendole perché infondate (oltretutto, avverso l’ordinanza del 22.07.2021, avente natura sostanziale di sentenza sulle questioni preliminari risolte/decise, non risulta essere stata formulata tempestivamente riserva di appello), e quindi alcun pregiudizio o *vulnus* del diritto di difesa può esservi stato. In ogni caso, le eccezioni anzidette (asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo, presunto difetto di giurisdizione, asserito difetto di legittimazione passiva) sono palesemente infondate;

- l’affermazione dell’appellante secondo cui il diritto dell’arbitro a percepire il compenso sorge a prescindere dalla validità ed efficacia del lodo è disancorata dalla realtà e del tutto inconferente nella fattispecie, in cui non si controverte affatto in tema di arbitrato, bensì di perizia contrattuale. Ebbene, qualora la perizia sia inutilizzabile e sia pertanto necessario rinnovare le operazioni, perché i periti hanno operato con grave superficialità ed in violazione delle indicazioni contrattuali, risultando inadempienti agli obblighi di cui al mandato ricevuto, essi non possono avere diritto al compenso.

Quanto all'appello incidentale proposto da *Controparte_1* le compagnie assicuratrici rilevavano quanto segue:

- trattasi di appello incidentale tardivo da considerarsi inammissibile anzitutto in quanto la società non riveste affatto la qualifica soggettiva richiesta dall'art. 334, comma 1, c.p.c.. Inoltre, l'appello principale proposto da *Parte_1* investe esclusivamente il capo della decisione del Tribunale di Arezzo sull'unica domanda proposta dalle attrici in primo grado nei confronti del medesimo, relativa alla declaratoria di insussistenza del suo diritto al compenso per l'attività da lui svolta quale perito (rispetto a tale domanda non sussiste alcun interesse di *Controparte_1*); l'appello principale, dunque, afferisce ad una causa scindibile totalmente indipendente ed autonoma (sotto il profilo dell'oggetto e della *causa petendi*) rispetto a quella che contrappone l'appellante incidentale agli assicuratori. Ne discende che [...] *CP_1*, non potendo subire effetti pregiudizievoli a causa dell'eventuale accoglimento dell'appello principale, avrebbe dovuto impugnare i capi della sentenza che la riguardavano entro il termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.; l'appello incidentale è invece stato proposto dopo più di un anno dalla pubblicazione della decisione, con conseguente formazione del giudicato interno. *Controparte_1* non ha proposta domande nei confronti di *Parte_1*, ne è avvenuto l'inverso, né sussiste una ipotesi di solidarietà tra le predette parti rispetto alle domande delle compagnie assicuratrici; quindi, l'appello principale del *Pt_1* non può neppure ritenersi proposto "contro" *Controparte_1* ;
- l'appello incidentale proposto tardivamente da *Controparte_1* è inammissibile anche per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., non avendo la società indicato, se non in maniera generica e superficiale, le parti del provvedimento che essa ha inteso impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti ecc.;
- nel merito, il Tribunale ha legittimamente ritenuto inammissibile e tardiva l'eccezione, sollevata da *Controparte_1*, di asserita decadenza delle Compagnie assicuratrici dal diritto di impugnare la perizia per essere stata l'azione proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 21 C.G.A.. Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato come *Controparte_12* si sia costituita in giudizio soltanto 4 giorni prima dell'udienza di comparizione del 14.01.2019, dunque dopo la scadenza del termine perentorio di decadenza previsto dall'art. 167, comma 2, c.p.c.; pertanto non era più possibile formulare eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio;
- ad ogni modo, l'impugnativa proposta dagli assicuratori è l'azione di annullamento della perizia contrattuale del 25.06.2018, pertanto essa era soggetta unicamente al

termine quinquennale di prescrizione previsto per le azioni di annullamento dei contratti dall'art. 1442 c.c.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la decisione dei periti è impugnabile, per l'appunto, soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e quindi per incapacità o vizi del consenso, incluso l'errore determinante. Oltretutto, il termine di 30 giorni di cui all'art. 21 C.G.A., invocato dalla controparte, lungi dal configurare un'ipotesi di decadenza dall'impugnativa, integra soltanto uno *spatium deliberandi* per consentire agli assicuratori di provvedere al pagamento, ove non vi siano rilievi sull'indennizzabilità del danno, e dunque sull'inoperatività della garanzia e/o sull'erroneità della perizia, che in ogni caso ben possono essere fatti valere in un giudizio azionato successivamente;

- la copiosa documentazione prodotta in primo grado dalle compagnie assicuratrici ha fornito ampio ed inconfutabile riscontro dei vari profili di illegittimità della perizia contrattuale. I periti, come evidenziato dal Tribunale, hanno scelto di non compiere indagini, se non in maniera del tutto superficiale. La documentazione prodotta dall'assicurata è assolutamente inidonea a consentire l'individuazione dei singoli oggetti che sarebbero stati oggetto di furto. Giustamente il mandato peritale è stato risolto per grave inadempimento e travalicamento delle pattuizioni contrattuali;

- Controparte_1 ha depositato una scheda EPROM a seguito dell'ordine del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ma la stessa era illeggibile ed inutilizzabile e non era neppure certo che fosse effettivamente quella ubicata nel negozio. Giustamente, quindi, il Tribunale ha dichiarato l'inottemperanza all'ordine di deposito, poiché la consegna di un componente illeggibile e non decodificabile (in una parola: inutilizzabile) costituisce violazione dell'obbligo imposto dal giudice. Ad ogni modo, controparte semplicemente non condivide la valutazione compiuta dal primo giudice, ma ciò non è sufficiente a supportare il gravame;

- l'affermazione di controparte secondo cui l'attività dei periti sarebbe in pratica incensurabile, essendo essi liberi di individuare le operazioni ritenute necessarie ed i criteri da seguire per giungere alle conclusioni, è infondata, dovendo i periti attendersi alle indicazioni che risultano dalle pattuizioni intercorse tra le parti;

- il Collegio peritale, violando l'obbligo di cui all'art. 15 C.G.A. lett. b), ha del tutto ommesso di verificare con esattezza le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, attestando la positiva verifica delle condizioni di operatività della garanzia previste dall'art. 10 C.G.A., senza tuttavia svolgere in concreto alcuna attività di accertamento. Né tale indagine poteva essere surrogata dall'esame dei filmati, che non

poteva consentire di verificare in maniera esaustiva né l'effettiva chiusura delle porte e delle vetrine, né la materiale attivazione dell'impianto antintrusione;

- se la polizza prevede nelle Condizioni Generali di Assicurazione le specifiche condizioni al cui verificarsi l'operatività della garanzia è subordinata, l'omesso riscontro obiettivo delle relative circostanze incide in maniera determinante per escludere il diritto all'indennizzo, posto che l'assicurata ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle circostanze per le quali il sinistro rientra nella copertura di polizza, trattandosi della prova di un fatto costitutivo del suo diritto. La violazione, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di adottare determinate misure di sicurezza imposte dalla polizza assume rilevanza decisiva al fine di escludere il diritto all'indennizzo;

- le pattuizioni contenute nella polizza sono chiare e la loro validità non è seriamente contestabile;

- incomprensibili sono i rilievi avversi volti a confutare la sacrosanta decisione del Tribunale di ritenere assolutamente generica la descrizione degli oggetti preziosi asseritamente rubati senza fornire alcun dettaglio sul peso, sulla purezza, sulla tipologia delle pietre, sulla loro caratura e su ogni ulteriore elemento che notoriamente influisce sulla valutazione di un gioiello distinguendolo dagli altri. L'assicurata non ha assolto l'obbligo di fornire alla Compagnia, entro 5 giorni dalla data in cui il sinistro è stato denunciato, una *"distinta particolareggiata delle cose rubate, con l'indicazione del rispettivo valore"*, essendo l' *"Elenco della merce trafugata"* fornito da [...] CP_1

un prospetto del tutto generico e assolutamente inidoneo a consentire l'esatta identificazione di ciascun bene, descritti unicamente per tipologia ("anello", "bracciale", "orecchini", "pendente" ecc.). Erroneamente i periti hanno attestato che con il predetto documento l'assicurata avrebbe ottemperato all'obbligo contrattualmente assunto;

- molti oggetti indicati dalla ditta assicurata nell'elenco denominato *"inventario dei beni rimasti dopo il furto del 8.2.15"*, pedissequamente utilizzato e fatto proprio dai periti, seppur acquistati prima dell'Agosto 2014, non risultano inseriti nell'inventario dei beni residuati dopo il primo furto dell'Agosto 2014;

- il collegio peritale ha dunque omesso qualsiasi attività di controllo dei dati delle giacenze e dei documenti forniti dall'assicurata;

- l'assicurata, avendo sottoscritto la polizza, era ben consapevole dell'obbligo su di essa incombenza di fornire un elenco analitico/dettagliato delle merci trafugate, anche al fine di consentire alle Autorità di adoperarsi per il recupero della merce ed alle Compagnie di esercitare il diritto di cui all'art. 23 C.G.A., pertanto il mancato rispetto di tale clausola (violazione dell'obbligo di adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il

recupero delle cose rubate ex art. 12 C.G.A.) comporta la perdita del diritto all'indennizzo, o quanto meno la riduzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1915 c.c.;

- l'assicurata ha denunciato il furto di beni che certamente non erano presenti in magazzino (ad esempio, sono stati indicati come rubati beni diversi da quelli risultati dalle fatture di acquisto e, dunque, non corrispondenti alle effettive giacenze);
- tutte le anzidette circostanze, tra l'altro, non sono state specificamente contestate dalla ditta convenuta in primo grado, con la conseguenza che dovranno ritenersi pacifiche ai sensi dell'art. 115 c.p.c..

All'esito della prima udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c., tenutasi in data 06.02.2024, la Presidente istruttrice si riservava di decidere se applicare o meno, nel caso di specie, l'art. 182 c.p.c., nonché sulla eccezione di inammissibilità gli appelli principale e incidentale tardivo sollevata da *Controparte_2* e da [...] *Controparte_3* costituitesi in giudizio il giorno precedente, assegnando alle parti termine di 10 giorni per il deposito di brevi note per dedurre sulle suddette eccezioni.

L'Ing. *Parte_1* depositava note in data 13.02.2024 con le quali deduceva: che *Controparte_2* e *Controparte_3* si erano costituite in giudizio tardivamente (il giorno precedente quello dell'udienza differita ai sensi dell'art. 349 *bis* c.p.c.) ed erano perciò decadute dalle difese e dalle eccezioni sollevate; che nei casi, come quello di specie, in cui il giudice abbia dichiarato l'inesistenza della procura alle liti rilasciata dalla parte al proprio difensore e, di conseguenza, non abbia preso in considerazione le sue argomentazioni difensive né le eccezioni da ella sollevate né la documentazione prodotta, i motivi di appello non possono concernere anche il merito della domanda, il quale, del resto, non ha neppure formato oggetto di pronuncia; che, sempre in questi casi, la riproposizione delle domande è implicita e l'appellante, erroneamente dichiarato contumace in primo grado, deve essere ammesso a esercitare in appello tutte le attività che avrebbe potuto svolgere in primo grado e che gli sono state precluse, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

Controparte_1 di *CP_1* depositava a sua volta note autorizzate in data 15.02.2024 con le quali deduceva: che l'Ing. *Pt_1*, quale componente del collegio peritale, era un mandatario della società assicurata e delle Compagnie assicuratrici, per cui egli era (ed è) parte necessaria/litisconsorte necessario nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di mandato; che, pertanto, siamo in presenza di cause inscindibili; che tra il giudizio di impugnativa della

perizia contrattuale e quelli di opposizione a decreto ingiuntivo, riuniti in primo grado, vi è rapporto di dipendenza per vincolo di pregiudizialità logico-giuridica, posto che l'eventuale accertamento dell'inadempimento/errore/violazione posti in essere dal perito Ing. *Pt_1* condurrebbe alla risoluzione del contratto di mandato e, di conseguenza, all'annullamento della perizia contrattuale, intaccando così il diritto di credito per indennizzo azionato in via monitoria; che l'impugnazione incidentale poteva perciò essere da essa proposta anche dopo il decorso del termine ex art. 327 c.p.c. e poteva concernere capi della sentenza diversi rispetto a quelli oggetto dell'impugnazione principale.

Con ordinanza emessa in data 29.02.2024 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2024, la Presidente istruttrice: a) riteneva, all'esito di una valutazione preliminare, che non fosse necessario provvedere ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c.; b) rilevava che l'appellante principale *Parte_1* non aveva reiterato in modo specifico, al momento della precisazione delle conclusioni in primo grado (cfr. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 28 settembre 2022), le richieste istruttorie rigettate dal giudice di prime cure, con la conseguenza che le stesse dovevano intendersi rinunciate e, come tali, non riproponibili in appello; c) rilevava che parte appellata/appellante incidentale *Controparte_1* non aveva chiesto l'assunzione di prove ovvero la rinnovazione totale o parziale dell'assunzione già avvenuta in primo grado; d) rilevava che la richiesta di ammissione di interrogatorio formale e di prova testimoniale (nonché di disporre consulenza tecnica di ufficio) avanzata dalle compagnie assicurative appellate era subordinata alla ammissione dei mezzi di prova *ex adverso* indicati. La Presidente istruttrice fissava pertanto udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. per il giorno 06.05.2025, assegnando alle parti i termini perentori antecedenti/a ritroso di 60, 30 e 15 giorni per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.

Alla udienza del 06.05.2025, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., riservando quest'ultima al Collegio composto come in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si rileva come la sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Arezzo non sia stata oggetto di impugnazione laddove il giudice di prime cure:

- ha rigettato la domanda proposta dalle attrici **Controparte_2** e **[...]** **Controparte_3** volta ad ottenere la condanna del convenuto Ing. **Pt_1** **[...]** alla restituzione degli importi percepiti a titolo di compenso per l'attività svolta, per totale assenza di prova circa il pagamento dei suddetti importi da parte delle imprese assicuratrici;
- ha rigettato la domanda proposta dalle attrici **Controparte_2** e **[...]** **Controparte_3** volta ad ottenere la condanna del convenuto Ing. **Pt_1** **[...]** al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, in quanto rimasta del tutto sfornita di prova all'esito del giudizio.

Tali capi/punti della sentenza devono ritenersi passati in giudicato.

Si passa ora alla disamina dell'appello principale proposto dall'Ing. **Parte_1** .

Pt_1 si duole, anzitutto e soprattutto, della decisione del giudice di prime cure di considerare non valida, per assenza di una inequivocabile certificazione dell'autografia (c.d. autenticazione) della firma da egli apposta, la "*Procura speciale alle liti*" da lui rilasciata al difensore Avv. Maria Capasso e, di conseguenza, inesistente l'attività processuale posta in essere dal suddetto legale. **Pt_1** , dunque, impugna la sentenza del Tribunale di Arezzo laddove il giudice afferma di non poter prendere in considerazione le sue argomentazioni difensive, le eccezioni da egli sollevate, nonché la documentazione da egli prodotta, dichiarandolo contumace.

È opinione di questa Corte che il primo giudice abbia effettivamente errato nel ritenere non valida la procura conferita da **Parte_1** all'Avv. Capasso per la costituzione e per la rappresentanza/difesa nel giudizio iscritto al n. R.G. 2662/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo. Ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. *«la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la*

trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica».

Parte_1 ha conferito la procura alle liti su supporto cartaceo e l'Avv. Capasso, essendosi per l'appunto costituita attraverso strumenti telematici, ne ha trasmesso – inserendola nella busta telematica con la quale è stata depositata la comparsa di risposta – copia informatica (file .pdf generato da scansione) firmata digitalmente (in formato CAdES; file con estensione .p7m). Premesso che *«secondo la normativa regolamentare sul PCT, la procura speciale (rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ovvero conferita su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata mediante estrazione di copia informatica autenticata con firma digitale) sarà considerata apposta in calce se allegata al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero se inserita nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato»* e che, dunque, *«il requisito della "congiunzione materiale" è soddisfatto, nella realtà virtuale, con l'inserimento del documento contenente la procura speciale nel messaggio PEC con cui si procede alla notifica dell'atto cui si riferisce ovvero nella busta telematica con la quale si procede al deposito del medesimo atto»* (Cass. civ., Sez. II, ord. 9 gennaio 2025, n. 552), giova richiamare l'attenzione sul consolidato indirizzo di legittimità a mente del quale *«l'art. 83, comma 3, c. p.c., nella parte in cui richiede, per la procura speciale alla lite conferita in calce o a margine di determinati atti, la certificazione da parte del difensore della autografia della sottoscrizione del conferente, deve ritenersi osservato sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo detta sottoscrizione, con o senza apposite diciture (come "per autentica", o "vera"), sia quando tale firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce e, quindi, la autografia attestata dal difensore esplicitamente od implicitamente, con la firma dell'atto recante la procura a margine od in calce, può essere contestata in entrambi i casi soltanto mediante la proposizione di querela di falso, in quanto concerne una attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dalla succitata norma»* (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. I, ord. 25 giugno 2025, n. 17017, Cass. civ., Sez. III, ord. 5 luglio 2024, n. 18381, Cass. civ., Sez. III, ord. 14 ottobre 2021, n. 28004 e Cass., Sez. Un. civili, sent. 28 novembre 2005, n. 25032).

Secondo la Suprema Corte, quindi, non solo non sono assolutamente indispensabili, per certificare l'autografia della sottoscrizione del conferente, apposite/specifiche formule o diciture, quali *"è autentica"* o *"è autografa"*, ad accompagnare la firma del difensore, ma addirittura è consentito a quest'ultimo di attestare l'autografia implicitamente,

mediante la firma dell'atto a margine del quale o in calce al quale la procura è stata apposta.

Al di là dell'interpretazione e del significato attribuibile all'espressione "ta/ è" utilizzata dall'Avv. Capasso, il giudice di prime cure non ha applicato gli anzidetti principi di diritto, ignorando che la procura alle liti *de qua* era da ritenersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 19.12.2019 e che tale atto era stato firmato digitalmente (sempre in formato CAdES; file con estensione .p7m) dal difensore, circostanze dalle quali discendevano incontrovertibilmente l'autografia/autenticità della firma di *Parte_1* sul mandato, la piena validità dello stesso e la chiara/giuridicamente certa riferibilità dell'attività svolta dall'Avv. Capasso al proprio assistito, ossia al titolare della posizione sostanziale controversa.

In definitiva, l'Ing. *Parte_1* si era validamente ed efficacemente costituito nel giudizio n. R.G. 2662/2019 dinanzi al Tribunale di Arezzo; egli, perciò, non poteva essere dichiarato contumace.

Ciononostante, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c.. Se da un lato il giudice di prime cure, in sentenza, ha affermato espressamente di non poter prendere in considerazione le argomentazioni difensive, le eccezioni sollevate nonché la documentazione prodotta, nell'interesse del convenuto, da un difensore, a suo dire, privo di una valida procura, dall'altro non può ignorarsi come l'Ing. *Parte_1* non sia stato totalmente pretermesso, avendo pur sempre partecipato al giudizio in cui la erronea dichiarazione di contumacia è stata emessa (con l'ordinanza n. 28792/2022 del 4 ottobre 2022, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha giudicato corretta la decisione del giudice di appello di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. stante la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio/violazione dell'art. 101 c.p.c.; si trattava tuttavia di un caso in cui la parte era stata del tutto estromessa dal giudizio in quanto, per un mero disguido di cancelleria, la sua comparsa di risposta era stata erroneamente inserita in altro fascicolo dell'ufficio). Infatti, l'Avv. Maria Capasso, oltre a depositare la comparsa di costituzione e risposta, presenziò alla prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 14.01.2020, riportandosi ad ogni eccezione e argomentazione difensiva, depositò note di trattazione scritta sostitutive delle udienze del 04.02.2021, del 22.07.2021 (udienza di ammissione dei mezzi di prova), del 30.11.2021, del 10.02.2022 e del 28.09.2022 (udienza di precisazione delle conclusioni), depositò le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e n. 3 c.p.c. nonché la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c.. Con

l'ordinanza del 22.07.2021 il giudice istruttore si è esplicitamente pronunciato sui mezzi di prova da costui articolati, non ammettendoli (dal che si ricava che il contenuto degli atti processuali dell'Ing. **Pt_1** è stato oggetto di esame/attenzione).

Occorre inoltre rammentare il principio di diritto per cui *«l'erronea dichiarazione di contumacia di una delle parti non incide sulla regolarità del processo e non determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, se non abbia provocato, in concreto, alcun pregiudizio allo svolgimento dell'attività difensiva»* (v. Cass. civ., Sez. II, ord. 11 aprile 2025, n. 9510 e Cass. civ., Sez. III, ord. 23 novembre 2023, n. 34241) né abbia inciso sulla decisione, *«dovendo, invero, la proposizione di qualsiasi impugnazione essere sorretta da idoneo interesse, identificabile nella possibilità di conseguire, attraverso la rimozione della statuizione censurata, un risultato giuridicamente apprezzabile, e non già in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata (cfr. Cass. SU n. 2881/2002, Cass. nn. 23519/2015, 9877/2006, 2593/2006, 13838/2001, 912/1995)»* (così Cass. civ., Sez. V, ord. 27 luglio 2021, n. 21540).

Premesso quanto sopra, in ordine alle eccezioni pregiudiziali di rito/preliminari di merito che l'Ing. **Parte_1** aveva sollevato in primo grado (rigettate incidentalmente – senza menzione nel dispositivo e senza addurre alcuna motivazione – dal Tribunale di Arezzo con la già citata ordinanza ex art. 183, comma 7, c.p.c. del 22.07.2021, avente natura meramente interlocutoria e insuscettibile di impugnazione; in tale provvedimento il giudice di prime cure non ha conclamato in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente le questioni di giurisdizione, competenza ecc.), questa Corte osserva quanto segue:

- l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore di un collegio arbitrale ex art. 14 delle Condizioni generali di assicurazione è infondata. In base agli artt. 14 ("Procedura per la valutazione del danno") e 15 ("Mandato dei Periti") delle "Condizioni generali di assicurazione – Norme che regolano l'assicurazione in generale" allegate alla Polizza di assicurazione **[...]** **Parte_2** n. 048/53/00516758 del 13.04.2008, appare evidente come nella fattispecie si configuri una ipotesi di perizia contrattuale collegiale. Invero, l'art. 14 delle C.G.A. stabilisce che l'ammontare del danno è concordato direttamente dalla impresa assicuratrice, o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata ovvero, a richiesta di una delle parti, fra due periti nominati da ciascuno dei contraenti con apposito atto unico. Qualora si verifichi

disaccordo fra loro, i due periti possono nominarne un terzo, il quale interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se non sia raggiunto l'accordo sulla nomina del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Nel caso di specie, su istanza dell'assicurata *Controparte_9* il Presidente del Tribunale di Napoli ha provveduto a nominare il perito nell'interesse della impresa assicuratrice (V.G. 5973/2015); le parti hanno poi provveduto, di comune accordo, a designare l'Ing. *Parte_1* quale terzo perito.

Quanto all'art. 15 delle Condizioni generali di assicurazione, si noti come lo stesso preveda l'obbligatorietà/vincolatività degli esiti delle valutazioni peritali relative ai soli punti *sub* lettere d) (verifica dell'esistenza, della qualità, della quantità e del valore delle cose assicurate) ed e) (stima e liquidazione del danno e delle spese), facendo comunque salve le impugnative per vizi del consenso (dolo, errore e violenza) o per violazione dei patti contrattuali; non sono invece contemplati come obbligatori/vincolanti per le parti gli esiti delle valutazioni peritali in punto di verifica dell'adempimento, da parte del Contraente o dell'Assicurato, degli obblighi di cui all'art. 11 (deve ritenersi che si tratti di un rifiuto e che, in realtà, gli obblighi a cui si allude siano quelli in caso di sinistro di cui all'art. 12 della C.G.A.). Inoltre, resta in ogni caso *«impregiudicata...qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno»*.

il compito affidato alla terna peritale appare circoscritto esclusivamente alla quantificazione del danno (e, dunque, dell'indennizzo erogabile) e non postula il potere rappresentativo di risolvere/transigere una controversia originatasi tra le parti. In sostanza, le parti del contratto di assicurazione (*Controparte_9* [...] oggi *Controparte_1* e le imprese coassicuratrici) intesero semplicemente conferire negozialmente a più soggetti terzi, scelti in quanto muniti di specifiche competenze/conoscenze tecnico-scientifiche, non già l'incarico di definire le contestazioni insorte o che avrebbero potuto insorgere tra loro in ordine al rapporto giuridico, bensì quello di esprimere, di formulare una valutazione, un apprezzamento tecnico sull'entità delle conseguenze di un evento (il furto perpetrato nell'esercizio commerciale) che esse si impegnavano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. È opportuno richiamare Cass. civ., Sez. III, ord. 8 novembre 2018, n. 28511, ove

si sottolinea come la perizia contrattuale, pur essendo istituito affine rispetto all'arbitrato irrituale, in quanto anche con essa *«può essere conseguito il risultato di dirimere una controversia in forma negoziale, ogni qual volta la stessa abbia ad oggetto una determinata questione tecnica»*, al contempo se ne distingue, poiché: *«in primo luogo, diversi sono i poteri del terzo: questi, nell'arbitrato (come d'altronde nell'arbitraggio), è autore di una determinazione volitiva e discrezionale (e, dunque, di una determinazione di volontà, caratterizzata da libertà di giudizio), mentre, nella perizia contrattuale, è autore di un mero accertamento tecnico (e, dunque, di una dichiarazione di scienza, caratterizzata da discrezionalità tecnica). Inoltre, il terzo, nell'arbitrato irrituale, è chiamato a comporre un contrasto giuridico, che concerne il rapporto nel suo complesso, mentre, nella perizia contrattuale, è chiamato a comporre una o più questioni di fatto, il cui accertamento richiede il possesso di specifica competenza tecnica»*. Deve pertanto disattendersi la tesi dell'Ing. **Pt_1** secondo cui la clausola contrattuale *de qua*, *«pur non avendo carattere compromissorio o derogativo della competenza del Giudice ordinario»*, configurerebbe *«una fattispecie di rinuncia all'esperimento dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia tramite strumento di natura privatistica»* (pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2019). L'odierno appellante principale appare far leva sull'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nella clausola contenuta in un contratto di assicurazione che preveda una perizia contrattuale, con deferimento ad un collegio di esperti di accertamenti da effettuarsi in base a regole tecniche e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti, sarebbe insista la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale (cfr., *ex alteris*, Cass. civ., Sez. III, sent. 17 dicembre 2010, n. 25643); lo stesso giudice di legittimità ha tuttavia puntualizzato che ciò significa che le parti non possono proporre davanti al giudice le azioni derivanti dal suddetto rapporto *«prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista»*. **Controparte_2** e **Controparte_3** hanno invece adito il Tribunale di Arezzo, introducendo i giudizi n. R.G. 2662/2019, n. R.G. 2695/2019 e n. R.G. 2702/2019, dopo la conclusione della procedura per la valutazione del danno delineata dall'art. 14 delle C.G.A.;

- palesemente infondata è l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo. È lo stesso Ing. **Pt_1** ad evidenziare come l'art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione (rubricato "Foro competente") stabilisca che *«foro competente, a scelta di parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza»*. La clausola, dunque, non individua, quale unico foro convenzionalmente pattuito, quello del luogo in cui ha la residenza o la sede il convenuto, bensì, come si evince dal suo chiaro tenore letterale, prevede fori convenzionali elettivamente concorrenti; l'attore ha la facoltà di scegliere l'uno o l'altro nel caso in cui non coincidano. Ben potevano, pertanto, **Controparte_2** e [...] **Controparte_3** radicare i giudizi avanti al Tribunale di Arezzo, posto che l'Agenzia cui era assegnata la polizza di assicurazione " **Parte_2** n. 048/53/00516758, stipulata a suo tempo da **Controparte_9** era l'Agenzia Generale di Arezzo di **Controparte_6** avente sede per l'appunto in Arezzo, in Via Margaritone n. 30. A ciò si aggiunga che i fori convenzionali indicati nella clausola rientrano tra i fori derogabili, con conseguente *«obbligo in capo a chi contesta l'incompetenza di articolare tempestivamente e completamente l'eccezione, con la confutazione di tutti i fori concorrenti»* (v., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 28 luglio 2020, n. 16011);
- quanto alla eccepita improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, del D. Lgs. n. 28/2010, basti notare che il giudice istruttore, all'udienza di prima comparizione delle parti del 14.01.2020, dopo aver rilevato (concordando sul punto con il convenuto Ing. **Pt_1**) che la lite rientrava in effetti tra le controversie soggette a mediazione c.d. obbligatoria *ex lege* (trattandosi di controversia vertente in materia di contratti assicurativi) e che la condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di mediazione non risultava integrata, concesse il termine di legge per rimediare alla parte attrice in senso formale, quale parte onerata. La procedura di mediazione (n. 27/2020) venne avviata ad istanza di **Controparte_2** ed **Controparte_3** dinanzi all'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo e si concluse con esito negativo (v. verbale depositato dalle imprese assicuratrici in allegato alle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 04.02.2021);
- per quel che concerne il presunto difetto di legittimazione passiva in capo all'Ing. **Pt_1** - per essere lo stesso *«assolutamente estraneo, sotto il profilo*

sostanziale, quale terzo perito, rispetto al responso arbitrale, che riguarda esclusivamente le parti della convenzione di arbitrato, cui sono riferibili le posizioni soggettive della controversia» (cfr. pagg. 5-7 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2019) -, difetto al quale, secondo l'odierno appellante principale, avrebbe dovuto conseguire la sua estromissione dal presente giudizio, è sufficiente rilevare come le attrici *Controparte_2* e *Controparte_3* avessero proposto direttamente nei confronti dell'Ing. *Pt_1* due domande giudiziali: la prima, di accertamento negativo, volta a far dichiarare non dovuto al terzo perito alcun compenso per l'attività svolta (si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali di Assicurazione, *«ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà»*), con eventuale sua condanna alla restituzione degli importi eventualmente percepiti nelle more a tale titolo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della corresponsione fino al soddisfo; la seconda diretta ad ottenere la condanna del professionista convenuto al risarcimento dei danni cagionati con l'inadempimento degli obblighi contrattuali, per aver dato causa in maniera determinante alla nullità della perizia. Rispetto a tali domande, sussistono certamente, in capo all'Ing. *Pt_1*, tanto la legittimazione passiva, la quale si determina in base alla mera prospettazione data, nel caso di specie, dalle imprese di assicurazione attrici e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato/dell'obbligo asseritamente inadempito, quanto la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.

In conclusione, anche eliminando la statuizione censurata, vale a dire la declaratoria di contumacia del convenuto per difetto di valida costituzione in giudizio, nessuna delle eccezioni sollevate da *Parte_1*, vuoi perché prive di pregio (come quelle di difetto di giurisdizione e di incompetenza del Tribunale adito) vuoi perché comunque esaminate ed accolte dal giudice di prime cure in corso di causa (si allude alla eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura di mediazione c.d. obbligatoria), era ed è suscettibile di condurre ad un diverso (rispetto al contenuto della sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Arezzo) risultato giuridicamente apprezzabile.

Per completezza, corre l'obbligo di precisare come pure i documenti che erano stati prodotti in giudizio da *Parte_1* in allegato alla memoria ex art. 183, comma

6, n. 1 c.p.c. (richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero ex artt. 408-411 c.p.p. del 22.06.2020 e decreto, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, di archiviazione del procedimento penale n. R.G.N.R. 32707/2017 per i reati di cui all'art. 642 c.p. – fraudolento danneggiamento dei beni assicurati – e 367 c.p. – simulazione di reato – nei confronti di *Controparte_13* e *Controparte_14*) si rivelino non dirimenti, non potendosi ritenere che, ove presi in considerazione, avrebbero determinato una diversa decisione; dalla sentenza impugnata non emerge, infatti, che il giudice di prime cure abbia tenuto conto dell'esistenza di tale procedimento penale a carico degli anzidetti soggetti per le summenzionate fattispecie incriminatrici, né, tantomeno, che abbia fondato il proprio convincimento su tale circostanza.

Come esattamente segnalato dalle imprese assicuratrici odierne appellate (cfr. pag. 20 della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2024 e pag. 18 della comparsa conclusionale depositata in data 04.04.2025), l'Ing. *Pt_1*, avendo dedotto, con l'impugnazione, un profilo di asserita nullità della decisione gravata (essenzialmente, la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del suo diritto di difesa), avrebbe dovuto compiutamente illustrare il concreto/effettivo pregiudizio arrecato dal lamentato vizio processuale alle proprie attività difensive e le ragioni per cui, in assenza del suddetto vizio comportante nullità, la decisione sarebbe stata diversa e, in particolare, la domanda attorea sarebbe andata incontro a reiezione.

Nell'ambito del giudizio di primo grado, nel merito, l'Ing. *Parte_1*, dopo aver fornito la propria interpretazione dell'art. 14 C.G.A. ed essersi soffermato sul rapporto tra i distinti istituti della "perizia contrattuale", dell'arbitraggio e dell'arbitrato irrituale nonché sui diversi regimi impugnatori che li contraddistinguono (v. pag. 7 e ss. della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2019), aveva sostenuto la tesi secondo cui nel caso di specie si configurerebbe una perizia contrattuale *«concernente esclusivamente la determinazione del...quantum debeatur, rectius la mera determinazione della misura del danno»* (pag. 9) ed aveva eccepito l'inammissibilità della domanda proposta da *Controparte_2* e da *Controparte_3* *«per insussistenza dei presupposti di diritto ex art. 15 CGA e dei principi in materia di annullamento di contratti»* (pag. 14), evidenziando come, a suo dire, le attrici si dolessero *«di una errata ricostruzione (da parte dei periti, n.d.r.) degli elementi, dei documenti, delle regole e dei criteri prestabiliti dalle parti, paventando errori "in procedendo e in judicando" che si traducono in errori di giudizio, come tali non censurabili in sé»*, bensì rilevanti *«a condizione che si risolvano in cause di invalidità e, cioè, di incapacità e vizi del consenso o di risoluzione»* (pag. 14). In definitiva, secondo

D'Aponte, *«nessuna delle doglianze, concretamente proposte (dalle imprese assicuratrici, n.d.r.), può essere considerata ammissibile in sede di impugnazione della perizia contrattuale»* (pag. 13).

Ebbene, volgendo lo sguardo alla sentenza del Tribunale di Arezzo, ci si avvede come il giudice di prime cure: abbia inquadrato giuridicamente l'azione proposta dalle società attrici (*«nel caso di specie le attrici propongono azione per ottenere l'accertamento negativo del diritto della convenuta, volto ad ottenere l'indennizzo assicurativo derivante dal furto di preziosi avvenuto all'interno di un proprio negozio, in data 08/02/2015. La questione dell'accertamento di cui sopra coinvolge la questione della validità ed efficacia della perizia contrattuale redatta dal collegio peritale in data 01/06/2018»*, pag. 7), si sia soffermato sull'istituto della perizia contrattuale e sulla giurisprudenza in materia (*«costituisce un'attività, diretta ad una valutazione o apprezzamento tecnico (ad es., circa l'entità delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l'erogazione dell'indennizzo, come nella specie), demandata a terzi scelti per la loro particolare competenza tecnica»*, pag. 7 e pag. 8), distinguendola dall'arbitraggio e dall'arbitrato (rituale od irrituale) (*«...forma oggetto di un patto il quale "esula sia dall'arbitraggio che dall'arbitrato (rituale od irrituale)" con il quale "viene negozialmente conferito al terzo, non già il compito di definire le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine al rapporto giuridico ma la semplice formulazione di un apprezzamento tecnico che esse si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva; pertanto non sono applicabili le norme relative all'arbitrato...»*, pag. 8) e riconoscendone l'impugnabilità per vizi del consenso (*«...restando impugnabile la perizia contrattuale per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, dolo, violenza, incapacità delle parti...»*, pag. 8). Soprattutto, il primo giudice ha ritenuto che la perizia *de qua* sia stata impugnata *«per nullità e/o annullabilità e/risoluzione, da parte attrice, sotto molteplici profili o censure, tutti inquadrabili nei vizi del consenso o nella fattispecie di inadempimento, di cui agli Art 1427 e ss. del c.c., nonché Art 1453 del c.c. (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ord. n. 18906 del 28/07/2017: "la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alterata*

formazione del consenso, denunciata come tale”; Cass., III, n. 5678 del 16.03.05)», pag. 8).

È palese come le conclusioni cui il giudice del Tribunale di Arezzo è pervenuto e il complessivo ragionamento logico-giuridico da egli seguito si pongano in aperto contrasto e siano, quindi, incompatibili con gli argomenti difensivi addotti dall’Ing.

Parte_1 appare chiaro come sia stata disattesa, anche soltanto implicitamente, la tesi della presunta inammissibilità dell’azione proposta dalle imprese assicuratrici odierne appellate *«per (asserita) insussistenza dei presupposti di diritto di cui all’art. 15 delle CGA e delle azioni di annullamento dei contratti»*.

Soltanto con il quinto ed ultimo motivo di gravame, l’appellante principale, nel criticare la sentenza laddove fa discendere dall’annullamento della perizia contrattuale del 25.06.2018 l’insussistenza del suo diritto a ricevere il compenso da *Controparte_2*

e da *Controparte_3* per l’attività prestata quale terzo perito, essendosi quest’ultima rivelata viziata sotto profili sostanziali, ha genericamente e brevemente ribadito che il collegio peritale aveva *«ricostruito con assoluta precisione l’accadimento dei fatti, quantificando l’indennizzo dovuto secondo le condizioni contrattuali»*, che *«nessuna obiezione e/o contestazione e/o criticità è stata sollevata dal perito nominato dalla società assicuratrice all’inizio, nel corso e durante le operazioni peritali né tantomeno durante il verbale conclusivo»* e che tale verbale *«è stato redatto e sottoscritto all’unanimità, senza riserve e/o contestazione alcuna dall’organo collegiale»* (v. pag. 17 e pag. 18 dell’atto di citazione in appello).

Convien rimarcare come *Pt_1* non colga affatto nel segno laddove afferma che il diritto a ricevere il compenso deriverebbe dal semplice fatto di aver svolto, con la diligenza del buon padre di famiglia, l’attività all’interno del collegio arbitrale (*rectius*, peritale), atteso che l’invocato principio per cui il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico e non viene meno allorquando il lodo sia stato impugnato con il giudizio di cui all’art. 828 c.p.c. e successivamente caducato dal giudice dell’impugnazione perché risultato affetto da uno dei vizi di cui all’art. 829 c.p.c. (v., ad esempio, Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13 giugno 2018, n. 15420: *«il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l’incarico conferitogli, nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo (Cass. n. 24072/2013). L’invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l’esecuzione del mandato»*) è inconferente rispetto al caso concreto, poiché esso *«trova un limite – come puntualizzato dalla stessa*

Suprema Corte di Cassazione – *nella avvenuta effettiva pronuncia di un lodo avente i requisiti minimi previsti dal menzionato art. 823 cod. proc. civ., per cui non è applicabile in tutte le ipotesi in cui un provvedimento di tal natura sia mancato del tutto come avviene allorquando sia stato emesso a seguito di arbitrato irrituale o di arbitraggio o di perizia contrattuale (Cass. 4347/1997); ovvero in ogni altra fattispecie in cui le parti abbiano predisposto speciali tipologie di conciliazione o di procedimenti preliminari finalizzati alla ricerca di una soluzione extragiudiziale della controversia. In quanto in ciascuno di questi casi la decisione comunque di natura negoziale che li conclude è sfornita dell'elemento che caratterizza l'arbitrato rituale, ossia l'attitudine a divenire "sentenza" a seguito del deposito del lodo e posto che il compenso dovuto agli arbitri irrituali non si connota come spesa ma come debito "ex mandato"» (così Cass. civ., Sez. I, sent. 28 aprile 2010, n. 10221).*

Le censure mosse da **Parte_1** avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo sono inerenti, quasi nella loro totalità, a questioni di puro rito, essendo tese a dimostrare come il giudice di prime cure abbia sbagliato nel ritenere invalida la procura speciale alle liti da egli conferita all'Avv. Capasso, per omessa certificazione, da parte del suddetto legale, dell'autografia della firma apposta dal proprio cliente-assistito, e nel dichiararlo contumace; l'appellante principale, tuttavia, al fine di perseguire il proprio interesse a vedersi riconosciuto il diritto a ricevere il compenso/l'onorario per l'opera prestata quale componente del collegio peritale (l'unico interesse che, in ultima analisi, poteva giustificare una sua iniziativa impugnatoria), avrebbe dovuto altresì assolvere l'onere di impugnare in maniera specifica/puntuale, in ossequio a quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., tutte le sopra riportate statuizioni del primo giudice attinenti al merito della controversia. La confutazione del *decisum* del primo giudice non può esaurirsi in considerazioni generiche e astratte, essendo piuttosto necessario che alle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del provvedimento oggetto di gravame vengano contrapposti pertinenti rilievi critici ovvero elementi fattuali concreti. L'appellante deve porsi in contraddittorio con la sentenza impugnata e prospettare al giudice di appello argomenti critici che offrano spunti per una decisione diversa. La reiterazione degli argomenti già svolti in primo grado può sì soddisfare il requisito della specificità, a condizione però che gli stessi si confrontino con i singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata.

Invece, come correttamente sottolineato dalle appellate **Controparte_2** e da **Controparte_3** nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.02.2024, «*l'appellante principale non ha spiegato affatto le ragioni*

*per cui la decisione di primo grado sarebbe illegittima nel merito, né ha contestato in alcun modo il rilievo del Tribunale, secondo cui la perizia contrattuale "si è rivelata viziata sotto profili sostanziali e...dovrà essere in ogni caso ripetuta, ai fini di una compiuta valutazione delle circostanze"» (pag. 17), «non ha...evidenziato le ragioni per cui le domande attoree dovrebbero essere dichiarate inammissibili e/o infondate, "per insussistenza dei presupposti ex art. 15 CGA e delle regole generali dettate dal codice civile in tema di annullamento e di risoluzione, che determinano le cause di invalidità dei negozi giuridici", come da lui chiesto in primo grado» (pag. 18); «non vi alcun nesso – come condivisibilmente posto in risalto dalle medesime imprese assicuratrici – tra i motivi da lui illustrati (tutti incentrati sulla questione dell'autentica della procura rilasciata al difensore) ed i capi della sentenza riguardanti i vizi della perizia contrattuale annullata, sui cui (si) fonda la declaratoria di insussistenza del suo diritto al compenso, che egli vorrebbe modificare» (a proposito dell'affermazione dell'Ing. **Pt_1**, contenuta nelle "Note di udienza" depositate in data 13.02.2024, secondo cui le imprese assicuratrici, essendosi costituite in giudizio il giorno prima dell'udienza differita ai sensi dell'art. 349 bis, comma 2, c.p.c. e, dunque, "tardivamente", sarebbero decadute dalle difese ed eccezioni sollevate in base a quanto disposto dagli artt. 166, 167 e 345 c.p.c., conviene ricordare che l'inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi è rilevabile anche d'ufficio).*

Pertanto, l'appello principale proposto da **Parte_1** deve essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria di inammissibilità, a prescindere dalle valutazioni già espresse dalla Presidente istruttrice con l'ordinanza del 29.02.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 06.02.2024 (il cui contenuto è da intendersi comunque qui integralmente richiamato e ritrascritto), rende superflua ogni decisione in punto di richieste istruttorie avanzate dall'appellante principale.

Quanto all'appello incidentale di **Controparte_1** lo stesso è indubbiamente da qualificarsi come tardivo, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine lungo di 6 mesi, decorrente dalla pubblicazione della sentenza (intervenuta, nel caso di specie, in data 21.12.2022), previsto dall'art. 327 c.p.c..

Premesso ciò, non si può mancare di osservare come **Controparte_1** [...] non sia la parte "contro" la quale era diretta l'impugnazione principale, dovendo questa essere individuata nelle attrici in primo grado **Controparte_2** e [...] **Controparte_3** (le sole, dopotutto, ad aver svolto domande nei confronti dell'Ing. **Parte_1**). La Suprema Corte di Cassazione, a suo tempo, si è pronunciata nel senso che le forme ed i termini stabiliti dall'art. 334 c.p.c. opererebbero

«esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, ovvero per quella proveniente dalla parte "contro" la quale è stata proposta l'impugnazione principale, o per quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.» (Cass., Sez. Un. civili, sent. 29 ottobre 2020, n. 23903; v. anche Cass. civ., Sez. II, ord. 22 dicembre 2021, n. 41254). Secondo siffatta impostazione ermeneutica, l'art. 334 c.p.c. disciplinerebbe esclusivamente l'impugnazione incidentale tardiva del destinatario della impugnazione principale (a parte l'ipotesi del litisconsorte necessario) che sia risultato parzialmente soccombente (laddove, invece, Controparte_1 all'esito del giudizio dinanzi al Tribunale di Arezzo, era risultata totalmente soccombente, alla luce dell'accoglimento dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. ex adverso proposta e della conseguente revoca dei decreti ingiuntivi emessi in suo favore per il pagamento dell'indennizzo assicurativo nonché dell'annullamento della perizia contrattuale) e non sarebbe applicabile quando l'interesse a proporre l'impugnazione – tardiva rispetto al termine lungo – non sia stato generato dall'impugnazione principale, bensì sia sorto immediatamente dall'emanazione della sentenza e sia, dunque, originario (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 3 febbraio 2022, n. 3286). Nella più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. III, ord. 18 ottobre 2024, n. 27011), tuttavia, si è dato atto della sopravvenienza di un *revirement* nomofilattico che va «in direzione espansiva dello strumento impugnatorio». Nel dettaglio, si è affermato che l'impugnazione incidentale tardiva sarebbe ammissibile «a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza»; ergo, sarebbe ammissibile sia quando assume le forme della controimpugnazione rivolta contro il ricorrente/appellante principale, sia quando assume le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita dell'impugnazione principale (ossia destinataria della stessa), anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente/appellante principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può nascere dall'impugnazione principale o da altra impugnazione incidentale tardiva (v. Cass. civ., Sez. III, ord. 17 aprile 2024, n. 10477, la quale richiama Cass., Sez. Un. civili, 27 novembre 2007, n. 24627; in Cass. civ., Sez. I, ord. 4 febbraio 2025, n. 2647, si è obiettato che il principio di diritto enunciato da Cass. n. 24627/2007 e da Cass., Sez. Un. civ., 28 marzo 2024, n. 8486, riguarderebbe soltanto il caso delle obbligazioni solidali).

Constatati gli approdi giurisprudenziali appena menzionati e pur volendo sposare la tesi perorata dalla stessa Controparte_1 secondo cui la sua impugnazione

incidentale tardiva sarebbe ammissibile o perché avanzata da soggetto necessariamente chiamato ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c. (essendo stata la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile e/o in cause tra loro dipendenti, cfr. nota autorizzata depositata in data 15.02.2024) oppure in quanto l'impugnazione principale dell'Ing. Pt_1 (poiché finalizzata ad escludere la sussistenza sia di errori su circostanze decisive ai fini dell'espletamento della perizia contrattuale sia di un presunto inadempimento, da parte dei periti, agli obblighi del mandato previsti dall'art. 15 C.G.A., i quali hanno portato il giudice di prime cure ad annullare la perizia e a revocare i decreti ingiuntivi di pagamento dell'indennizzo fondati su detto elaborato conclusivo) era, quantomeno astrattamente, idonea a mettere in discussione, a stravolgere l'assetto di interessi derivante dalla sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Arezzo (nel senso, dunque, che l'appello principale di Pt_1 avrebbe reso attuale e concreto l'interesse dell'appellante incidentale), trova comunque applicazione il secondo comma dell'art. 334 c.p.c., il quale recita «*se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia*».

Tale disposizione sancisce una stretta interdipendenza tra la sorte dell'appello principale e quella dell'appello incidentale, posto che sarebbe irrazionale accordare tutela ad un'impugnazione in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità («*mentre l'appello incidentale proposto tempestivamente gode di autonomia rispetto all'appello principale, non essendo condizionato dall'ammissibilità di quest'ultimo (Cass. n. 8154/2003 nell'ambito del processo civile), l'appello incidentale tardivo, al contrario, è strettamente dipendente dall'appello principale, ripercuotendosi la inammissibilità di quest'ultimo sulla ammissibilità del primo (Cass. n. 14609/2014, n. 15483/2008), atteso che, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., comma 2, "se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia"; [...] pertanto, la parte ove intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione, deve proporre impugnazione tempestiva, e se non ha esercitato tale potere, implicitamente, ha inteso accettare il rischio del passaggio in giudicato della sentenza già emessa, ed allora vale il principio del favor iudicati, e non può dolersi della mancata decisione della impugnazione tardivamente proposta*», così, ex multis, Cass. civ., Sez. V, ord. 12 luglio 2018, n. 18415).

Attesa la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale proposto da *Pt_1* [...], l'appello incidentale proposto da *Controparte_1* ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., deve essere dichiarato privo di efficacia.

L'Ing. *Controparte_15* in quanto parti soccombenti, devono essere condannati, in solido tra loro, al rimborso, a favore di *Controparte_2* e di *Controparte_3* delle spese di lite del presente giudizio di appello, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 (controversia rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00, atteso il potere del giudice di determinare lo scaglione corretto, laddove il valore della lite sia stato erroneamente individuato dalla parte – nel caso di specie era stato indicato quale "indeterminato/indeterminabile" – e considerato che la presente controversia ha ad oggetto, tra l'altro, le opposizioni proposte da *Controparte_2* e da [...] *Controparte_3* avverso due decreti ingiuntivi emessi a favore di *Controparte_1* [...] per complessivi € 328.097,00 oltre interessi; adozione dei valori medi; escluso il compenso per la sola fase istruttoria).

Attesa la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale e la conseguente declaratoria di perdita di efficacia dell'appello incidentale, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale Ing. *Parte_1* e da parte dell'appellante incidentale *Controparte_1* di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni principale e incidentale a norma del comma 1-*bis*, sulla base dell'effettivo valore della controversia così come rideterminato da questa Corte con la presente sentenza.

Deve infine darsi mandato alla Cancelleria di richiedere all'appellante principale Ing. *Parte_1* e all'appellata/appellante incidentale *Controparte_1* [...] il versamento dell'eventuale differenza tra il contributo unificato da ciascuna delle suddette parti versato e quello effettivamente dovuto *ex lege* in base al valore della controversia così come rideterminato da questa Corte con la presente sentenza.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:

- DICHIARA inammissibile l'appello principale come in atti proposto dall'Ing. *Parte_1* avverso la sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Arezzo;

- DICHIARA, per l'effetto, privo di efficacia, ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., l'appello incidentale come in atti proposto da *Controparte_1* [...] avverso la sentenza n. 1341/2022 del Tribunale di Arezzo;
- CONDANNA l'Ing. *Parte_1* e *Controparte_1* in solido tra loro, al rimborso, a favore di *Controparte_2* e di [...] *Controparte_3* delle spese di lite del presente giudizio di appello, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso totale, I.V.A. e c.p.a. come per legge;
- DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115/2002, che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale Ing. *Parte_1* e da parte dell'appellante incidentale *Controparte_1* [...] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni principale e incidentale a norma del comma 1-*bis*, sulla base dell'effettivo valore della controversia così come rideterminato da questa Corte con la presente sentenza;
- DÀ MANDATO alla Cancelleria di richiedere all'appellante principale Ing. *Pt_1* [...] e all'appellata/appellante incidentale *Controparte_1* [...] il versamento dell'eventuale differenza tra il contributo unificato da ciascuna delle suddette parti versato e quello effettivamente dovuto *ex lege* in base al valore della controversia così come rideterminato da questa Corte con la presente sentenza.

Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

La Presidente Istruttrice

Dott.ssa Isabella Mariani